



avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 50/2025 depositata il 24/07/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dal Consigliere Paola Vella.

### **FATTI DI CAUSA**

1. — Con sentenza dell'11.3.2025 il Tribunale di Brindisi ha omologato il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dai coniugi separati [REDACTED] e [REDACTED] che prevedeva il pagamento integrale dei debiti (pari a complessivi € 161.426,41) mediante rate mensili di € 417,00 per trenta anni, senza interessi legali, a fronte di un reddito dichiarato di € 980,00 (di cui € 700,00 per reddito di cittadinanza ed € 280,00 quale "contributo per l'affitto"), con accantonamento di soli € 560,00 per le esigenze di vita dei ricorrenti.

1.1. — I creditori [REDACTED] s.r.l. e Condominio [REDACTED] hanno proposto reclamo ex art. 51 CCII, lamentando sostanzialmente l'omessa pronuncia sulle contestazioni mosse in ordine alla fattibilità economica del piano ed alla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, che avrebbe consentito l'immediato e integrale pagamento di tutti i crediti mediante la vendita dell'immobile di proprietà dei debitori.

1.2. — La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il reclamo. In particolare:

– [i] ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare dei reclamanti, osservando «che rivestono senz'altro la qualità di parti del presente procedimento, avendo attivamente partecipato al giudizio di primo grado, in cui non è prevista alcuna formale costituzione, presentando osservazioni in relazione al piano di ristrutturazione del debito ed intervenendo alle diverse udienze. D'altra parte, i reclamanti, effettivi controinteressati, sono evidentemente risultati soccombenti rispetto all'omologazione del piano, da loro contrastata»;



- [ii] ha affermato che non vi è certezza in ordine all'effettiva sostenibilità economica del piano, stante l'esiguità del reddito dei reclamati;
- [iii] ha rilevato che non sussiste neanche la convenienza del piano per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché in sede di procedura esecutiva l'immobile di proprietà (una palazzina di pregio storico, con affaccio sul porto di ██████ ubicata in un'area residenziale del centro storico) è stato valutato in € 196.500,00 e ha visto pervenire otto offerte di acquisto sino all'importo di € 200.000,00, con conseguente possibilità di soddisfare integralmente in quella sede tutti i creditori, in un lasso temporale ben inferiore ai trenta anni previsti dal piano.

1.3. — ██████ e ██████ hanno proposto ricorso per cassazione in cinque motivi, cui il Condominio di ██████ ██████ ██████ e ██████ s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi, illustrati da memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

2. — Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza o del procedimento, violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 112, 127-ter c.p.c., 24 e 111 Cost., 51 CCII (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), per lesione del principio del contraddittorio, del diritto di difesa e delle modalità di decisione in caso di udienza cartolare ex art. 127-ter c.p.c., poiché i reclamanti, invece di depositare entro il giorno dell'udienza cartolare del 26.6.2025 – come asseritamente previsto – "brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", avrebbero depositato corpose "memorie di replica", senza che la corte d'appello avesse preso in esame l'istanza di concessione di termine per il deposito di repliche e rinvio della discussione, limitandosi a riservare la decisione dopo aver premesso «lette le memorie depositate dalle parti nel termine concesso».

2.1. — Il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza.

2.2. — L'art. 51 CCII, richiamato dall'art. 70, comma 8 CCII ai fini dell'impugnazione della sentenza che provvede sull'omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore, prevede una conduzione del



processo analoga a quella dei procedimenti camerati, poiché, al di là dei termini specifici prescritti nei commi dal quinto al nono, non vi è alcuna disposizione che imponga ulteriori scansioni rigide, limitandosi il decimo comma dell'art. 51 CCII a prevedere, in vista della successiva fase decisoria, che il collegio senta le parti e assuma anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, i mezzi di prova necessari, per poi provvedere alla decisione con sentenza, una volta esaurita la trattazione, a norma dell'undicesimo comma della stessa norma.

2.3. — Nel caso in esame, a fronte di un contraddittorio scritto attivato in sede di reclamo, non è nemmeno chiaro quale sia stata l'effettiva lesione subita dalla difesa dei reclamati, posta l'ineliminabile facoltà per le parti di illustrare le rispettive conclusioni.

Né vale invocare, come fanno i ricorrenti, il principio stabilito da Cass. Sez. 3, n. 5721 del 2025, per cui «in tema di udienza di discussione c.d. cartolare, ove il giudice, a fronte dell'irrituale deposito di una memoria diversa dalle note (di trattazione scritta) previste, abbia dato corso alla decisione della causa nel merito, omettendo di pronunciarsi sulla richiesta della controparte di un termine per il deposito di note difensive in replica, si verifica un'indebita compressione del diritto di difesa, che dà luogo ad una violazione del contraddittorio».

Difatti, la ricostruzione della specifica vicenda processuale ad opera dei controricorrenti risulta ben diversa da quella prospettata dai ricorrenti.

Nel controricorso del Condominio si legge che il consigliere relatore aveva disposto lo svolgimento dell'udienza nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., con termine alle parti per il deposito di "brevi note scritte", e non, come riportato a pag. 6 del ricorso, "brevi note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni".

Analogamente, nel controricorso di [REDACTED] si legge che la stessa, con le note depositate in sede di reclamo, si era limitata a replicare all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dai reclamati, e che all'esito del deposito delle "Note di udienza" il Collegio aveva



evidentemente ritenuto superflue le repliche invocate dai reclamati, poiché si trattava di questione fondata su atti e documenti già acquisiti in giudizio, e quindi priva del carattere di novità.

2.4. — Su queste basi non è dato riscontrare la dedotta violazione del contraddittorio, in quanto la mancata concessione ai reclamati di un ulteriore termine per contro-repliche alla replica dei reclamanti sulla loro eccezione di difetto di legittimazione attiva, evidentemente sollevata nella memoria di costituzione, non appare un atto dovuto nell'organizzazione del contraddittorio (nel caso di specie in forma scritta) rimessa al giudice.

3. — Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 102 c.p.c., nonché 70 commi 3 e 7, e 51 CCII, in uno alla nullità del procedimento di reclamo e della sentenza (ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte distrettuale rigettato l'eccezione di inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva dei creditori reclamanti, nonostante costoro - nel giudizio di omologazione dinanzi al tribunale - si fossero limitati a riportarsi, in udienza, alle "osservazioni" al piano del consumatore comunicate via PEC all'OCC, senza assumere la qualità di parte in senso formale e senza rivestire il ruolo di soccombenti (diverso da quello di semplici controinteressati), a fronte di un piano che asseritamente non li pregiudicava, in assenza di falcidia dei rispettivi crediti, con conseguente ulteriore difetto di interesse ad impugnare la sentenza che lo aveva omologato.

3.1. — Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

3.2. — Non vi è dubbio che, come già affermato da questa Corte con riguardo all'analogo procedimento di omologazione del piano del consumatore disciplinato dalla legge n. 3 del 2012, (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5157 del 27/02/2025), «il reclamo avverso il decreto del tribunale può essere proposto solo da chi (debitore, creditore o interessato) ha assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione, rimanendo soccombente rispetto alla decisione assunta, e nel relativo procedimento sono litisconsorti necessari, oltre al debitore non reclamante, i soli soggetti che, avendo contestato la convenienza del



piano, sono stati parte nel giudizio predetto», tenuto conto anche del fatto che nella sentenza citata si dà espressamente atto, in motivazione (par. 3.16), della applicabilità della medesima conclusione al piano di ristrutturazione del consumatore disciplinato dagli artt. 67 e s. CCII (al netto dei riferimenti al testo dell'art. 70, commi 8 e 12, CCII in vigore prima del Correttivo di cui al d.lgs. n. 136 del 2024, le cui modifiche però non influiscono sulla conclusione appena illustrata).

3.3. — Nondimeno, la ricostruzione della vicenda processuale che si legge nella sentenza impugnata attesta che gli allora reclamanti rivestivano la qualità di parti del procedimento, per avere attivamente partecipato al giudizio di primo grado, «presentando osservazioni in relazione al piano di ristrutturazione del debito ed intervenendo alle diverse udienze», senza che potesse pretendersi altro adempimento, non essendo «prevista alcuna formale costituzione»; parti peraltro soccombenti rispetto all'omologazione del piano, da loro contrastata.

Anche i controricorrenti danno conto dell'assunzione della qualità di parte.

Il Condominio allega che, in ottemperanza a quanto disposto dal G.D., inviava all'OCC, nei termini indicati, precise contestazioni al piano in punto di eccessiva durata, assenza di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, condizione dell'immobile e diligenza dei debitori, concludendo per «la completa revisione del piano con una più attenta valutazione della situazione patrimoniale dei debitori nonché della alternativa liquidatoria».

██████████ dal canto suo segnala che con PEC dell'8.1.2025 trasmetteva le proprie osservazioni al piano del consumatore evidenziandone la non convenienza, sotto il profilo della tempistica, e la sua evidente insostenibilità, alla luce delle condizioni reddituali dichiarate dai debitori e riportate nella relazione dell'OCC, chiedendo espressamente al giudice di tenere in considerazione tali osservazioni in sede di omologazione del piano; quindi, all'udienza del 14.1.2025 si riportava alle proprie osservazioni e il G.D. rinviava la causa all'11.2.2025 in cui omologava il piano con sentenza dell'11.3.2025, sebbene omettendo ogni valutazione delle osservazioni medesime.



3.4. — Da quanto precede discende che sussisteva la legittimazione degli odierni ricorrenti a proporre reclamo, per avere gli stessi effettivamente assunto la veste di parte formale del giudizio di omologazione del piano di ristrutturazione dei consumatori, sia pure nei limiti degli adempimenti partecipativi contemplati nel relativo procedimento, per come disciplinato dall'art. 70 CCII, che al comma 3 prescrive esclusivamente la presentazione di "osservazioni" da parte dei creditori, nei venti giorni successivi alla comunicazione del piano da parte dell'OCC, e che al comma 7 prescrive semplicemente che il giudice – cui l'OCC riferisce, sentito il debitore, proponendo le eventuali modifiche del piano – risolve «ogni contestazione», procedendo in particolare al cd. *cram down* «quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta».

Deve quindi concludersi che le "osservazioni" previste dall'art. 70, comma 3, CCII rappresentano il veicolo processuale che consente a creditori e altri interessati (in uno alla partecipazione all'udienza) di acquisire la piena qualità di parte formale del giudizio di omologazione del piano di ristrutturazione del consumatore.

Viene formulato il seguente principio di diritto: "In tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore acquista la qualità di parte formale del giudizio di omologazione del piano attraverso la formulazione delle osservazioni, a norma dell'art. 70 comma 3, CCII, in funzione della loro risoluzione ad opera del giudice, ai sensi del successivo comma 7 della stessa norma".

3.5. — Manifestamente infondata risulta poi la censura relativa al preteso difetto di interesse sostanziale degli allora reclamanti, a fronte – se non altro – del termine trentennale previsto dal piano per la soddisfazione dei relativi crediti, in presenza di un attivo ben più prontamente liquidabile e comunque tale da assicurare l'integrale soddisfazione dei crediti medesimi.

4. — Con il terzo motivo, che deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 116 c.p.c., 67, 68 e 70 CCII, in uno all'omesso



esame di un fatto decisivo e al mancato o inesatto esame delle prove (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), si contesta il giudizio negativo circa la fattibilità del piano.

Analogamente, con il quarto motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 70, comma 7 CCII, 2 Cost., 1 e 7 CDFUE (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.), si contesta il giudizio di non convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria.

4.1. — Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di specificità, ex art. 366, n. 6, c.p.c., e per la loro natura prettamente meritale.

4.2. — La valutazione svolta dai giudici del reclamo in punto di fattibilità e convenienza del piano, lineare e sufficientemente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità, laddove si pone in risalto che, allo scopo di preservare l'immobile staggito (di un certo pregio e apparentemente diverso dalla casa di abitazione dei debitori), era stato progettato un piano di lunghissima durata (scadente ad un'età quasi centenaria dei debitori) e per di più basato su fonti finanziarie ritenute prive di certezza ed esattezza (che includevano, tra l'altro, un reddito di cittadinanza destinato a tramutarsi in assegno di inclusione nonché la garanzia del difensore dei proponenti, in assenza di indicazioni sulla corrispondente situazione reddituale).

4.3. — A nulla vale invocare il principio per cui «il controllo sulla documentazione necessaria per l'omologazione del piano del consumatore compete innanzitutto all'OCC, e quindi, in ogni caso, al giudice, con la conseguenza che la pronuncia del provvedimento di omologazione da un lato richiede che quel controllo sia stato effettuato, dall'altro impedisce che l'incompletezza della documentazione necessaria alla sua attuazione possa essere imputata al consumatore, il quale pertanto non può essere chiamato a sopportarne le conseguenze negative» (Cass. Sez. 1, n. 22900 del 2023). Difatti, al di là di eventuali carenze e conseguenti responsabilità dell'OCC, nel caso in esame il nucleo della valutazione giudiziale resta oggettivamente ancorato al rilievo di insussistenza dei presupposti di fattibilità del piano e di convenienza della proposta per i creditori



opponenti, sulla base di indicazioni comunque provenienti dall'autore del piano che, sia pure con l'ausilio dell'OCC, è tenuto a segnalare in modo puntuale tempi e modi per superare lo stato di sovraindebitamento (art. 67, comma 1, CCII).

5. — Con il quinto motivo, che prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 comma 5, CCII, i ricorrenti contestano la ritenuta debenza degli interessi per la dilazione di pagamento, osservando che per il credito chirografario del Condominio il loro corso è sospeso fino alla chiusura della procedura, mentre per il credito privilegiato di [REDACTED] [REDACTED] sarebbe *«ragionevole ritenere, perlomeno, plausibile una moratoria sugli interessi in una fattispecie, quale quella de qua, in cui con il piano omologato di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dagli odierni ricorrenti è stato garantito il pagamento integrale di tutti i crediti»*.

5.1. — La censura, ai limiti della comprensibilità, è infondata.

5.2. — La Corte d'appello si è limitata a segnalare, nell'ambito del giudizio negativo di convenienza – e in concorrenza con altri elementi evidenziati – che il piano ha totalmente ignorato la debenza degli interessi legali, dovuti ai creditori per la dilazione di pagamento. Tale aspetto indubbiamente rileva nei confronti del creditore privilegiato, ai fini della convenienza del piano, ma anche nei confronti dei creditori chirografari, ai fini del giudizio di fattibilità del piano medesimo.

Gli stessi ricorrenti riconoscono che, a norma dell'art. 68, comma 5, CCII, la sospensione del corso degli interessi legali e convenzionali dal deposito della domanda fino alla chiusura della procedura vale, ai soli effetti del concorso, nei confronti dei creditori chirografari, ma non anche dei creditori prelatizi o privilegiati. Non è dato comprendere, allora, in qual modo la mancanza di "falcidia" della sorte capitale del credito privilegiato dovrebbe ex se incidere diversamente sulla debenza degli interessi.

Nella fattispecie in esame non viene in rilievo, infatti, la facoltà per il consumatore – per vero introdotta nell'art. 67 comma 4, CCII solo dal d.lgs. n. 136 del 2024 – di prevedere nella proposta una moratoria fino a



due anni dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati; nel qual caso, comunque, «sono dovuti gli interessi legali», come di recente chiarito da questa Corte, per cui la disposizione normativa «va interpretata nel senso che la proposta stessa può comportare una sospensione del pagamento dei corrispondenti debiti e degli interessi legali sino a due anni, senza la necessità di prevederne l'inizio del pagamento ovvero l'estinzione integrale da parte del debitore prima del decorso del predetto biennio dall'omologazione; a sua volta, anche il pagamento degli interessi legali rimane dunque sospeso, ove la proposta di moratoria lo preveda, per il medesimo periodo della moratoria, ferma l'obbligatorietà del loro computo decorrendo essi, sui predetti debiti assistiti da prelazione, anche nel corso del biennio» (Cass. n. 11676 del 2026).

6. — Segue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dei controricorrenti. Sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.

Il Presidente

Massimo Ferro

